

S T A T U T O

DENOMINAZIONE - OGGETTO SOCIALE - SEDE - DURATA

Art. 1 Denominazione

È costituita, ai sensi dell'art. 2615 ter C.C., della Legge n. 317/1991, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 27/1999, della Legge regionale Friuli Venezia Giulia n. 4/2005, l'Agenzia per lo sviluppo del Cluster della Metalmeccanica come identificato dalla Legge Regionale 3/2015, società consortile a responsabilità limitata, denominata "COMET s.c.r.l.", in sigla anche solo "ASDI".

La società consortile non ha fini di lucro e non può distribuire utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Art. 2 Oggetto sociale

L'"ASDI" ha come scopo statutario la promozione dell'evoluzione competitiva dei sistemi produttivi e la prestazione di servizi a supporto dei processi e prodotti innovativi delle imprese, dei cluster, dei distretti, delle reti di impresa e di qualsiasi altra forma di aggregazione, in particolare nel settore della meccanica, della termoelettromeccanica, della componentistica, materie plastiche e della metallurgia del riconosciuto Cluster della Metalmeccanica regionale e della subfornitura del territorio.

COMET - "Cluster Metalmeccanica FVG" è Polo di Innovazione del Cluster della meccanica, termoelettromeccanica, componentistica, materie plastiche e della metallurgia così come identificato dalla Legge Regionale 3/2015, svolgendo iniziative per lo sviluppo e la gestione del Cluster volte ad incentivare le attività innovative mediante la promozione, la condivisione di strutture, lo scambio e il trasferimento di conoscenze e competenze, contribuendo efficacemente alla creazione di reti, alla diffusione di informazioni e alla collaborazione tra le imprese e gli altri organismi che costituiscono il Cluster.

Ai fini di cui sopra, il COMET - "Cluster Metalmeccanica FVG" persegue le seguenti finalità:

- promozione di networking e animazione territoriale per il coinvolgimento e la partecipazione di potenziali attori interessati allo sviluppo delle progettualità future del cluster;

- promozione della condivisione di strutture, creazioni di reti/aggregazioni/piattaforme tra imprese regionali per promuovere lo sviluppo del tessuto produttivo del settore di specializzazione;

- sostegno alle attività di scambio e trasferimento di conoscenze e competenze, diffusione di informazioni, incontro e collaborazione tra imprese volti a sviluppare relazioni o alleanze di medio-lungo termine tra imprese regionali, nazionali o estere con l'obiettivo di accrescere la loro competitività;

- ampliamento e approfondimento della mappatura delle competenze del sistema territoriale, delle necessità attese dagli attori territoriali anche in un'ottica di contributo alla definizione e implementazione delle strategie regionali e nazionali di ricerca e innovazione, contribuendo ai gruppi di lavoro tematici nei rispettivi ambiti di riferimento;

- collaborazione con il sistema universitario regionale e dei Parchi Scientifici Tecnologici regionali al fine di garantire, negli ambiti settoriali di riferimento, un'ampia diffusione delle conoscenze, competenze ed opportunità afferenti la ricerca e l'alta formazione offerte dal sistema universitario e scientifico per il rafforzamento della collaborazione tra il mondo della ricerca e le imprese;

- partecipazione ai Cluster Tecnologici Nazionali di riferimento, alle attività delle piattaforme tecnologiche nazionali ed europee di riferimento e networking a livello macro-regionali con la finalità di conseguire un ambito strutturato a livello territoriale di confronto allargato.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione definire con apposita delibera le attività funzionali al perseguimento delle finalità sopra indicate.

Il "Cluster Metalmeccanica FVG" persegue le seguenti ulteriori finalità:

a) promozione della cultura produttiva come risorsa importante da preservare, promuovere e sviluppare;

b) aumento della capacità e della propensione all'innovazione delle imprese e delle aggregazioni di impresa, in tutte le fasi della filiera produttiva di riferimento;

c) potenziamento degli approcci al mercato delle imprese e delle aggregazioni di impresa, indipendentemente dalla posizione occupata nell'ambito della filiera produttiva;

- d) assistenza, supporto e formazione nel campo delle certificazioni;
- e) assistenza, promozione e gestione delle aggregazioni di impresa;
- f) assistenza, formazione e consulenza per i percorsi propedeutici alla costituzione di cluster, reti di impresa e qualsiasi altra forma di aggregazione tra imprese;
- g) servizio di promozione e animazione dei distretti produttivi, di management delle reti di impresa, di cluster management e di gestione di qualsiasi altra forma di aggregazioni di impresa o di gestione di impresa stessa;
- h) assistenza e consulenza alle imprese o alle aggregazioni di impresa per lo sviluppo di interventi integrati di ecoinnovazione;
- i) assistenza e consulenza nei percorsi per l'introduzione di nuovi modelli organizzativi, di gestione e di controllo dei processi aziendali;
- j) sviluppo e valorizzazione del fattore imprenditoriale e produttivo attraverso attività di istruzione e formazione mirata;
- k) consulenza per la realizzazione di indagini esplorative sui mercati tradizionali ed emergenti, realizzazione di studi e analisi di mercato per l'individuazione di aree target e di settore;
- l) servizi di supporto all'internazionalizzazione delle imprese e delle aggregazioni di impresa, in particolare nel settore della meccanica, della termoelettromeccanica, della componentistica, materie plastiche e della metallurgia del riconosciuto Cluster della Metalmeccanica regionale e della subfornitura del territorio;
- m) servizi di consulenza e organizzazione per la realizzazione di missioni economiche e commerciali, esposizioni temporanee o permanenti, partecipazione a fiere nazionali ed estere o qualsivoglia forma di promozione commerciale richiesta dalle imprese o aggregazioni di impresa;
- n) servizi di assistenza e gestione di eventi nazionali ed internazionali sviluppati per la promozione e la commercializzazione dei prodotti delle aziende o delle aggregazioni di aziende richiedenti;
- o) consulenza, assistenza e gestione di attività di marketing sia territoriale che delle imprese;
- p) servizi di accompagnamento e assistenza delle imprese per la diffusione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

L'"ASDI" può svolgere ogni attività e curare ogni progetto che rientri nelle finalità di cui al precedente comma.

In particolare, al fine di sviluppare le potenzialità del settore della meccanica, della termoelettromeccanica, della componentistica, materie plastiche e della metallurgia del riconosciuto Cluster della Metalmeccanica regionale e della subfornitura del territorio, L'ASDI può attivare le sinergie tra soggetti pubblici e privati sul territorio regionale, nazionale ed internazionale.

Per il raggiungimento delle finalità sociali l'"ASDI" può altresì:

- compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e commerciali necessarie al fine del conseguimento dell'oggetto sociale;
- promuovere, costituire o partecipare ad altre società o consorzi, ovvero ad associazioni, aggregazioni, reti di impresa, cluster anche transnazionali;
- richiedere finanziamenti, contributi e concessioni regionali, nazionali e comunitarie relativi a programmi inerenti l'oggetto sociale;
- realizzare quant'altro necessario ed opportuno per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Art. 3 Sede

La società ha sede in Pordenone all'indirizzo risultante dall'iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese competente.

L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque, sia in Italia che all'Estero, unità locali, succursali, filiali senza stabile rappresentanza comunque denominate;

Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la società, si intende a tutti gli effetti quello risultante dal registro delle imprese, ed in mancanza dell'indicazione si fa riferimento alla sede sociale; è onere del socio comunicare eventuali variazioni del proprio domicilio.

Art. 4 Durata

La società ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

A ciascun socio, in ogni momento, spetta il diritto di recesso, da esercitarsi con un preavviso di almeno centottanta giorni con le modalità di cui ai successivi artt. 24 e 25.

Art. 5 Patrimonio

Il capitale sociale è di Euro 67.000,00 (sessantasettemila), e potrà essere aumentato o diminuito secondo le norme di legge.

L'"ASDI" provvederà al conseguimento dello scopo e delle finalità di cui all'art. 2, oltre che con il capitale sociale di cui al comma 1, anche con i seguenti mezzi finanziari:

- a) utili o avanzi di esercizio;
- b) eventuali contributi a carico dei soci fissati dall'Assemblea anche in misura distinta per categoria di soci;
- c) proventi dalla gestione di servizi e di ogni altra prestazione effettuata dall'"ASDI";
- d) contributi e finanziamenti dell'Unione Europea, dello Stato, della regione e di altri soggetti pubblici e privati, nonché fondi derivanti da mutui contratti;
- e) altri eventuali contributi, lasciti e donazioni nonché proventi.

Art. 6 Soci

In ragione delle finalità consortili dell'"ASDI", possono essere Soci della stessa imprese, associazioni, consorzi e qualsiasi altro ente di natura privatistica.

Qualora nuovi Soci vogliano essere ammessi a far parte della Società consortile possono presentare domanda di adesione all'Organo Amministrativo chiedendo di poter acquistare una quota di partecipazione al capitale sociale.

L'Organo amministrativo, esaminata la domanda anche in relazione alla situazione complessiva della Società Consortile, stabilisce la quota che il nuovo Socio potrà sottoscrivere comunicandolo agli attuali Soci e quindi, se necessario, convoca una assemblea per la deliberazione del relativo aumento di capitale.

Il socio che intende alienare, in tutto o in parte, la propria partecipazione deve informare, con lettera raccomandata o tramite Posta Elettronica Certificata, l'Organo amministrativo. La partecipazione che il socio intende alienare è trasferibile ai terzi che abbiano i requisiti per diventare soci, con il preventivo gradimento dell'Organo amministrativo, a cui spetta stabilire termini e modalità per la cessione delle partecipazioni, la cui delibera dovrà essere motivata in relazione alla capacità del terzo di assumere gli oneri che lo status di socio comporta.

Il gradimento dell'Organo amministrativo dovrà essere espresso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta avanzata dal socio alienante.

In caso di ingresso di un nuovo socio gradito dall'Organo Amministrativo resta escluso il diritto di prelazione a favore dei vecchi soci.

Per il trasferimento di quote tra i soci è disposto il diritto di prelazione a favore di tutti i soci in proporzione alle quote da ciascuno possedute. Nel caso vi siano più accettanti l'acquisto avverrà in proporzione alle rispettive quote sociali possedute.

Ai fini dell'esercizio della prelazione, chi intende alienare in tutto o in parte la propria partecipazione, dovrà informare con lettera raccomandata o con posta elettronica certificata, indicando il corrispettivo ed il nominativo del soggetto interessato all'acquisto, gli altri soci e l'Organo Amministrativo; i soci, nei trenta giorni dal ricevimento potranno esercitare la prelazione, in proporzione delle quote rispettivamente possedute, sempre a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata inviata all'Organo Amministrativo e al socio alienante.

Scaduto tale termine, si intenderà che vi abbiano rinunciato e pertanto le quote saranno liberamente alienabili.

Art. 7 Assemblea

Le decisioni dei soci sono sempre adottate mediante deliberazione assembleare, ai sensi dell'art. 2479-bis del Codice Civile.

L'Assemblea legalmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci.

Per l'intervento all'Assemblea si applicano le disposizioni di legge.

Art. 8 Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea dei soci è convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede della società, purché in Italia, con lettera raccomandata inviata al domicilio dei soci e da questi ricevuta almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Il telegramma, il telefax, la posta elettronica certificata, o altri mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento nello stesso termine sopra indicato, possono sostituire la lettera raccomandata.

Sarà del pari considerata effettuata la comunicazione dell'avviso di convocazione ove il relativo testo sia datato e sottoscritto per presa visione dal socio destinatario.

In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa comunque regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci, se nominati, sono presenti o, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, sono stati informati della riunione, e nessuno si è opposto alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno; delle deliberazioni assunte dovrà essere data tempestiva comunicazione agli amministratori e sindaci non presenti.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Qualora la delibera abbia per oggetto l'approvazione del bilancio d'esercizio, l'assemblea deve essere convocata entro il termine ordinario massimo dalla chiusura dell'esercizio previsto dal Codice civile, prorogabile nei limiti e alle condizioni previste dalla legge, con l'obbligo, in questo caso, per l'Organo Amministrativo, di segnalare le ragioni della dilazione nella relazione sulla gestione o in nota integrativa, in caso di bilancio redatto in forma abbreviata.

Art. 9 Intervento in Assemblea e rappresentanza

Ogni socio ha diritto di voto in proporzione alla propria partecipazione.

Ogni Socio che abbia diritto di intervento all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro Socio in conformità a quanto previsto dall'art. 2479-bis Codice Civile.

Art. 10 Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dall'Amministratore Unico. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea a maggioranza elegge il proprio Presidente.

Art. 11 Svolgimento dell'Assemblea

L'Assemblea nomina un Segretario anche non Socio e, se lo ritiene necessario, uno o più scrutatori anche non soci. La nomina del Segretario non è necessaria quando il verbale dell'Assemblea viene redatto da un Notaio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono constatate da verbale firmato dal Presidente, dal Segretario o dal Notaio.

Nei casi di legge ed inoltre quando l'Organo amministrativo lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un Notaio.

Art. 12 Diritto di voto e quorum assembleari

L'assemblea è regolarmente costituita:

- in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati i soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale,
- in seconda convocazione qualunque sia il capitale sociale rappresentato dai soci aventi diritto al voto presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice del capitale sociale rappresentato in assemblea, salvo le diverse maggioranze stabilite in maniera inderogabile dalla legge.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato, sul cambiamento dell'oggetto sociale, sulla trasformazione del tipo di società e sulla fusione, oppure sul trasferimento della sede sociale in altra località del territorio dello Stato, tanto in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni devono essere assunte con il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno dei 2/3 (due terzi) del capitale sociale rappresentato in assemblea.

In questi casi i soci dissenzienti hanno diritto di recedere dalla società consortile con le modalità previste dall'art. 24 e ss.

Art. 13 Organo amministrativo

L'ASDI è amministrata, alternativamente, secondo quanto stabilito dai soci in occasione della nomina:

- a) da un amministratore unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due a cinque membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

L'organo amministrativo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I componenti dell'organo amministrativo sono rieleggibili.

Gli amministratori potranno essere anche non soci.

Art. 14 Sostituzione degli Amministratori

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine o per dimissioni ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Nel caso sia stato nominato il consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene a cessare la maggioranza degli amministratori, si considerano cessati dalla carica anche gli altri amministratori. In tal caso, questi ultimi devono con urgenza sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

In caso di dimissioni, impedimento o decesso di un consigliere, il Consiglio può provvedere, sino alla scadenza naturale del proprio mandato, alla sua sostituzione per cooptazione. Nell'arco del triennio può essere sostituito per cooptazione solo un numero di consiglieri inferiori alla metà del numero dei componenti eletti.

Art. 15 Presidente e Vice Presidenti

Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, il Presidente è nominato dall'Assemblea. Rimane in carica tre esercizi ed è rieleggibile.

Qualora l'Assemblea non vi abbia provveduto il Consiglio d'Amministrazione nomina nel suo seno un Presidente.

Il Presidente rappresenta la società di fronte ai terzi ed in giudizio. A lui spetta l'uso della firma sociale.

Il Consiglio può nominare, altresì, tra i suoi membri un Vice Presidente.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento, assenza o rinuncia. In questo ultimo caso fino alla prima successiva Assemblea.

Art. 16 Convocazione del Consiglio di Amministrazione

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo si riunisce presso la sede sociale o altrove nell'ambito del territorio italiano, quando il Presidente, o chi ne fa le veci, ritiene di convocarlo e quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 (un terzo) dei Consiglieri o dal Sindaco se nominato. Le convocazioni si fanno con telegramma, fax, posta elettronica certificata o con altri mezzi idonei a dar prova della regolare ricezione, o lettere raccomandate a domicilio, almeno 5 (cinque) giorni prima dell'adunanza, salvo nei casi di urgenza nei quali possono avere luogo con invito a mezzo posta elettronica certificata trasmessa almeno due giorni prima. Della convocazione viene nello stesso modo data notizia al Sindaco se nominato.

Qualora il Presidente o chi ne fa le veci ne accerti la necessità e purché non vi sia opposizione di almeno due amministratori, le riunioni del Consiglio possono essere validamente tenute in videoconferenza, con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Art. 17 Costituzione e delibere del Consiglio di Amministrazione

Se la società è amministrata da un consiglio di amministrazione, le decisioni dello stesso sono sempre adottate con il metodo collegiale.

Le sedute sono presiedute dal Presidente o da chi ne fa le veci.

Alle sedute del Consiglio partecipa, senza diritto di voto, il Direttore. Possono essere ammessi altri dipendenti della Società.

Per la validità della seduta del Consiglio occorre la presenza effettiva di almeno la maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità la proposta si intende respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica ed il sindaco, se nominato, è presente o informato della riunione.

Delle deliberazioni del Consiglio viene redatto verbale in apposito libro, a norma di

legge, firmato dal Presidente della seduta e dal Segretario.

Art. 18 Compiti dell'Organo Amministrativo

L'Organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha in modo esclusivo la responsabilità della amministrazione della società ed è investito dei più ampi poteri essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge sono inderogabilmente riservati all'assemblea dei soci.

Tuttavia, nel caso in cui la società sia amministrata da un Amministratore unico, questi dovrà ottenere la preventiva autorizzazione dell'Assemblea dei soci per deliberare sulle seguenti materie:

- acquisto, vendita e permuta di immobili;
- assunzione di mutui chirografari superiori all'importo di euro 200.000,00 (duecentomila);
- assunzione di mutui ipotecari di qualunque importo garantiti da ipoteca su immobili sociali.

Art. 19 Amministratori delegati e rappresentanza

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare le proprie attribuzioni, nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile, ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e la remunerazione.

Ciascun amministratore può chiedere agli amministratori delegati che siano fornite al consiglio informazioni relative alla gestione della società.

L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri e gli emolumenti.

La rappresentanza della società spetterà rispettivamente all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio di amministrazione, all'eventuale vice presidente e agli amministratori cui siano state delegate attribuzioni e nei limiti della delega.

La rappresentanza sociale spetta anche ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri determinati dall'organo amministrativo nell'atto di nomina.

Art. 20 Controllo individuale e revisione legale dei conti

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

Qualora i soci decidessero di avvalersene facoltativamente, la revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 21 Organo di Controllo

Qualora ne sussista l'obbligo ai sensi di legge, o i soci decidessero di avvalersene facoltativamente, la gestione societaria sarà controllata da un Organo di Controllo costituito da un solo membro effettivo nominato con decisione dei soci e funzionante ai sensi di legge.

Il sindaco resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. La cessazione del sindaco per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo sindaco è stato nominato. Il sindaco è rieleggibile.

Gli emolumenti sono stabiliti dall'assemblea dei soci per l'intero triennio e spetta pure il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'Ufficio.

Il Sindaco ha i doveri e i poteri di cui agli artt.2403 e 2403-bis del Codice Civile. Si applicano comunque le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

Nel caso di nomina del sindaco, a questi possono essere assegnate anche le funzioni di revisore legale dei conti purché iscritto nell'apposito registro.

Art. 22 Bilancio

L'esercizio sociale si chiude al 31(trentuno) dicembre di ogni anno.

L'Organo amministrativo redige il bilancio con l'osservanza delle disposizioni di legge. Il bilancio deve essere comunicato al Sindaco se nominato e al revisore con la relazione ed i documenti giustificativi almeno un mese prima del giorno fissato per l'Assemblea ordinaria e viene depositato presso la sede sociale in visione ai Soci almeno 15 (quindici) giorni prima dell'Assemblea stessa insieme con la relazione del Sindaco se nominato e del

revisore.

Art. 23 Divieto di distribuire utili ed avanzi di gestione

In considerazione delle finalità consortili, è fatto divieto di distribuire utili o avanzi di esercizio o riserve di ogni genere e sotto qualsiasi forma ai soci, sia durante la vita della società, sia nel momento di scioglimento per qualunque causa del singolo rapporto sociale, sia in caso di scioglimento della società.

Art. 24 Recesso

Il recesso compete ai soci, oltre che nei casi di legge e di statuto, quando il socio non sia più in grado di concorrere allo scopo consortile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite Posta elettronica certificata.

Sulla richiesta di recesso del socio il Consiglio di Amministrazione delibera, insindacabilmente a maggioranza semplice nella prima riunione utile e ne dà tempestiva comunicazione alle imprese richiedenti.

Art. 25 Rimborso del socio receduto

Vista la finalità consortile le partecipazioni del Socio receduto o escluso sono rimborsate al valore nominale, depurate delle eventuali perdite subite.

Il rimborso deve essere eseguito entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso fatta alla società.

Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato con il preventivo gradimento dell'Organo amministrativo o dai soci medesimi col metodo assembleare.

Qualora l'assemblea deliberi in tal senso, l'acquisto in parola può avvenire anche per quote diverse o in favore solo di alcuni soci.

In questi casi l'organo amministrativo deve offrire ai soci, o eventualmente al terzo designato, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

L'organo amministrativo, se l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, effettua il rimborso nel termine di cui sopra utilizzando riserve disponibili o in mancanza convoca l'assemblea per deliberare la corrispondente riduzione del capitale sociale in conformità all'art. 2482 del Codice Civile e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione sociale del socio receduto, la società viene posta in liquidazione, salvo che venga revocata la delibera o la causa che legittima il recesso ai sensi dell'art. 2473, ultimo comma, del Codice Civile.

Se il rimborso avviene mediante l'utilizzazione di riserve disponibili, la partecipazione del socio receduto, una volta che il rimborso sia stato effettuato, si accresce a tutti i soci in proporzione alla quota da ciascuno di essi posseduta.

Art. 26 La morte del socio

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della sua partecipazione al valore nominale, depurata delle eventuali perdite subite, entro centottanta giorni dalla comunicazione della morte fatta alla società.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 27 Esclusione del socio

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art.2466 del Codice Civile, può aver luogo per giusta causa quando il socio non sia più in grado di concorrere allo scopo consortile, o sia sottoposto a procedure concorsuali, o qualora le norme di legge impediscono la partecipazione alla società.

L'esclusione è decisa, con il metodo assembleare e con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale.

Per la valida costituzione dell'assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.

La deliberazione di esclusione deve essere motivata e comunicata al socio escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'esclusione avrà effetto decorsi trenta

giorni dalla comunicazione suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale competente per territorio.

Il socio escluso ha diritto alla liquidazione della sua partecipazione al valore nominale, depurata delle eventuali perdite subite, entro centottanta giorni da quando il provvedimento è divenuto definitivo.

Art. 28 Scioglimento e liquidazione

Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento dell'"ASDI", si procede alla liquidazione a mezzo di uno o più liquidatori, nominati dall'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, che ne determina i compensi, con le funzioni ed i poteri previsti dalla legge.

Art. 29 Devoluzione patrimonio finale

In caso di cessazione della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale effettivamente versato dai soci, deve essere devoluto a Enti con finalità analoghe.

Art. 30 Clausola di conciliazione

Fatti salvi i limiti imposti dalla legge, tutte le controversie compromettibili in arbitri, che dovessero insorgere tra la società ed i soci, gli amministratori, i sindaci ed i liquidatori - o tra tutti o alcuni di tali soggetti - circa la validità, l'efficacia, l'interpretazione e/o l'applicazione del contratto sociale o del presente statuto, e comunque in qualsiasi modo collegate al relativo rapporto sociale, comprese quelle relative alla validità della presente clausola e/o delle delibere assembleari, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di conciliazione, secondo il regolamento del servizio di conciliazione della Camera di Commercio di Pordenone con gli effetti previsti dagli artt. 38 e seguenti del D.Lgs. 5/2003 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. Tutti i soggetti indicati al precedente comma del presente articolo con l'"instaurazione" del rispettivo "rapporto" con la società sono impegnati e vincolati a ricorrere alla conciliazione prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale.

Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque) giorni dalla comunicazione della relativa domanda, o nel diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà successivamente risolta giudizialmente. Il Foro esclusivo sarà quello di Pordenone, salve le norme inderogabili di legge in materia.

L'eventuale difetto, anche radicale ed insanabile, del procedimento conciliativo comporterà l'obbligo di ricorrere in giudizio, salvo ogni eventuale risarcimento del danno, ed ogni altra conseguenza di legge, a carico della parte che ha causato il difetto.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni inderogabili dettate in materia dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.